



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°388 del 12/04/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'11 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO DI ROCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha trasmesso una nota pervenuta alla Procura Federale, in data 9/10/2018.

La Procura ha avviato un procedimento disciplinare avente per oggetto "accertamento in merito a condotte violente poste in essere da tesserati, in occasione della gara Laurentino Fonte Ostiense / Legio Sora C5 del 29/09/2018, valevole per la Coppa Lazio di Serie C2 di Calcio a 5.

Dalla complessa attività di indagine compiuta, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal sig. Moreno Giorgi, allenatore di base della soc. Legio Sora C5 e del sig. Emanuele Gismondi, dirigente accompagnatore della predetta società, ed esaminata la cartelle clinica di Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio di Roma del 29/09/2018, relativa alla persona del sig. Moreno Giorgi, è emerso che il sig. Massimiliano Di Rocco, tesserato in qualità di allenatore della soc. Laurentino Fonte Ostiense, prima dell'inizio dell'incontro in questione, ha tenuto una condotta antisportiva e violenta nei confronti dell'allenatore della società Legio Sora C5, sig. Moreno Giorgi, colpendolo dapprima con uno schiaffo alla nuca e, successivamente, con due

pugni al petto, tanto da cagionargli lesioni personali, giudicate guaribili in quattro giorni dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio di Roma.

La Procura ha rilevato che nonostante il Di Rocco abbia negato, in sede di audizione, ogni addebito, la condotta, quale oggetto di contestazione a carico dello stesso, appare comunque sufficientemente provata sulla scorta, viceversa, sia delle puntuali e precise dichiarazioni rilasciate dall'agredito che da altri tesserati della società Legio Sora C5 auditi, in particolare quella del dirigente accompagnatore citato.

In conclusione, la Procura, accertato che le dichiarazioni rese da quest'ultimo siano da considerarsi del tutto "genuine" ovvero non inficiate da motivi di rancore, acredine o risentimenti personali tra gli stessi, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'allenatore Massimiliano Di Rocco, per le violazioni regolamentari di cui all'oggetto e la società ASD Laurentino Fonte Ostiense, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tesserato.

All'udienza del 7.4.2019, erano presenti la Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente i deferiti Massimiliano Di Rocco e Antonio Passarelli, in qualità di presidente della società ASD Laurentino Fonte Ostiense.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fosse sanzionati Massimiliano Di Rocco con mesi 9 di squalifica e la ASD Laurentino Fonte Ostiense con € 900,00 di ammenda.

Il sig. Di Rocco deduceva di non aver mai compiuto atti di violenza nei confronti dell'allenatore avversario e di aver solo rifiutato di stringergli la mano e, anzi, di averlo visto strofinarsi del ghiaccio istantaneo sulla nuca.

Sottolineava, inoltre, come nessun altro avesse assistito ai fatti. Il sig. Passarelli rilevava, invece, che di non esser stato presente alla gara ma che gli era stato riferito dai propri dirigenti che l'allenatore della Legio Sora C5 stesse apparentemente bene, tanto che gli operanti dell'ambulanza non avevano capito quale fosse il problema.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A ben vedere, infatti, risulta che il sig. Di Rocco abbia colpito con uno schiaffo sulla nuca e poi con due pugni al petto l'allenatore Moreno Giorgi.

L'arbitro, infatti, ha verificato il rossore sulla nuca del sig. Giorgi cui, trasportato in ambulanza presso l'Ospedale Sant'Eugenio, venivano diagnosticate "contusioni multiple", dopo che all'esame obiettivo il medico rilevava "iperemia a livello cervicale" e lieve dolorabilità sternale.

Il presidente del Legio Sora, invece, riferisce di aver personalmente visto il sig. Di Rocco attingere con due pugni al petto il sig. Giorgi che invece ricostruisce compiutamente l'accaduto, inclusi il colpo alla nuca infertogli dal deferito.

In definitiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé fonti di prova seppur da valutare in base ad altri elementi, vengono suffragate da documenti e elementi oggettivi e da dichiarazioni di soggetti che hanno percepito direttamente i fatti che devono, quindi, ritenersi provati.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, esse devono essere parametrize alla condotta tenute e ai suoi effetti concreti: pertanto, pur sottolineando il disvalore del comportamento del deferito, la misura delle pene deve essere più lieve rispetto a quanto richiesto dall'Organo Inquirente.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

Delibera

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Massimiliano Di Rocco alla squalifica di mesi tre e la ASD Laurentino Fonte Ostiense all'ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI FABRIZIO PIERANGELI E SERGIO MORIGGI, ALL'EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.48, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SUDETTA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, a seguito dell' esposto presentato in data 17 aprile 2018 della società ASD Frascati Calcio (oggi Lupa Frascati ASD), ha trasmesso alla Procura Federale per il seguito di competenza.

La Procura, visti gli atti del procedimento disciplinare e la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati e preso atto che costoro chiedevano di essere ascoltati, ma che in sede di audizione non fornivano elementi idonei per modificare il contenuto del predetto provvedimento disciplinare.

Espletati vari atti di indagine, sono stati esaminati i verbali di audizione del presidente, del direttore sportivo dell'allenatore della squadra Giovanissimi Regionali Elite fascia "B" della società Lupa Frascati, del direttore sportivo Sergio Moriggi e del direttore tecnico Fabio Pierangeli, entrambi della società Dabliu New Team SSD. AR.L. ed anche la copia della distinta di gara Dabliu New Team / Atletico 2000 dell'8 aprile 2018, valevole per il campionato Giovanissimi Regionali Elite fascia "B" Under 14.

La Procura, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti di cui sopra, ha rilevato che la società Dabliu New Team, in occasione dell'incontro con l'Atletico 2000 ha schierato in campo una compagine formata da giocatori che, fino a quel momento, non avevano in precedenza mai preso parte a gare della categoria "Elite", per aver sempre militato, nel corso della stagione, nella diversa ed inferiore categoria Provinciale (fuori classifica).

La Procura ha rilevato che i fatti di cui sopra evidenziano comportamenti non regolamentari, in violazione della normativa federale, imputabili ai sigg.ri Pierangeli e Moriggi, in quanto hanno disatteso il contenuto dell'art.48, comma 3 delle N.O.I.F. che fa obbligo a tutte le società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione possibile.

Non rispettando tale regola, l'incontro in questione è terminato con il punteggio di 6 a 0 a favore dell'Atletico 2000, non riportando danni alla società Dabliu New Team, in quanto già vincitrice del girone.

La Procura, ritenendo che la descritta condotta, ascrivibile ai soggetti in argomento, risulta essere di particolare gravità, per aver falsato l'andamento del campionato, favorendo la posizione in classifica della squadra Atletico 2000, a danno della società Lupa Frascati, firmataria dell'esposto all'origine del presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, i sigg.ri Fabrizio Pierangeli e Sergio Moriggi, per violazione di entrambi dell'art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.48, comma 3 delle N.O.I.F. e la società Dabliu New Team SSD. AR.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S..

La Procura Federale, prima dell'inizio del dibattimento, deduceva di aver raggiunto un patteggiamento in relazione a tutte e tre le posizioni dei deferiti, quella dei sigg.ri Pierangeli Fabrizio e Moriggi Sergio e della Società Dabliu New Team SSD. AR.L., ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all'art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi, nei modi seguenti:

- PIERANGELI Fabrizio, sanzione finale di 4 (quattro) mesi di inibizione;
- MORIGGI Sergio, sanzione finale di 80 (ottanta) giorni di inibizione;
- Dabliu New Team SSD. AR.L., sanzione finale di Euro 600,00 di ammenda.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, ritenendo congrue le sanzioni proposte e concordate, dichiara la chiusura del procedimento e pertanto

DELIBERA

Di applicare, visto l'art.23 del C.G.S., l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) di inibizione nei confronti del sig. PIERANGELI Fabrizio, dell'inibizione di giorni 80 (ottanta) di inibizione nei confronti del sig. MORIGGI Sergio, nonché l'ammenda di Euro 600,00 a carico della Società Dabliu New Team SSD. AR.L..

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli